



COMUNE DI PAVIA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE E SANITA'
P.zza Municipio, 3 - 27100 PAVIA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI, TITOLARI DI CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO, CHE SI TROVINO NELLA SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO - D.G.R. n. X/5644 del 03/10/2016 e successive D.G.R. n. X/7464 del 04/12/2017, D.G.R. n. XI/602 del 01/10/2018, D.G.R. XI/2610 del 09/12/2019 e D.G.R. XI/2974 del 23/03/2020.

- 1) **FINALITA'**: Con il presente Avviso Il Comune di Pavia intende fronteggiare l'emergenza abitativa a sostegno delle famiglie residenti sul proprio territorio dando la possibilità agli inquilini morosi, che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza, di accedere al contributo messo a disposizione dalla Regione Lombardia.

- 2) Per **MOROSITÀ INCOLPEVOLE** si intende: la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

- 3) **CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI**: potranno inoltrare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, soggetti a provvedimento di sfratto e titolari di contratti sul libero mercato (anche contratti ALER ai sensi L. 431/98). Sono esclusi i contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP ex ERP).

Il richiedente deve dimostrare di:

- a) avere un valore ISEE* non superiore a € 26.000,00 o un reddito ISE non superiore a € 35.000,00;
- b) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

- c) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi immobili con categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) avere cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno ai sensi delle normative vigenti;
- e) rientrare nelle seguenti cause di perdita o di riduzione del reddito (art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14/05/2014):
- licenziamento;
 - mobilità;
 - cassa integrazione;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
 - accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - cessazione di attività professionale o di impresa;
 - malattia grave;
 - infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito;
 - altra condizione documentata, non compresa in quanto sopra elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo;
- f) non essere titolare, né lui né un componente del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

4) IL CONTRIBUTO E' DESTINATO A:

- a) Inquilini che dimostrino la disponibilità del proprietario dell'alloggio di rinunciare dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due.
- b) Inquilini che dimostrino la disponibilità del proprietario dell'alloggio a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

c) Inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione (in tal caso il comune prevede la modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile direttamente alla proprietà);

d) Inquilini che sottoscrivano un nuovo contratto a canone concordato.

Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) che ne hanno già beneficiato in passato ai sensi delle delibere sulla morosità incolpevole.

5) ENTITA' DEL CONTRIBUTO: Ai sensi dell'art. 5 delle linee guida della D.G.R., il contributo è destinato:

a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

b) fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo concedibile di € 12.000,00.

Per il riconoscimento del contributo i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. Sono esclusi i contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP, ex ERP).

E' in capo alla proprietà scegliere se accettare o meno il contributo che, in caso di accettazione, verrà versato mensilmente dal Comune direttamente al proprietario.

La scelta tra a), b), c) e d) è alternativa; le finalizzazioni c) e d) sono cumulative.

La proprietà può manifestare la propria volontà per l'accettazione del contributo sottoscrivendo una dichiarazione (in allegato il fac-sim delle dichiarazioni di cui alle lett. a), b), c) e d).

6) DOCUMENTI NECESSARI:

- domanda sottoscritta dal richiedente;
- copia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo;
- copia di permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente;
- copia attestazione ISE o ISEE*;
- copia di contratto di locazione registrato;
- copia di atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuali successivi atti del Tribunale (convalida, precetto, preavviso di rilascio, accessi dell'ufficiale giudiziario);
- documenti comprovanti la riduzione del reddito
- componenti con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali.

*Nota bene: si precisa che le domande verranno accolte anche nel caso il richiedente non sia ancora in possesso dell'attestazione ISEE, che dovrà comunque far pervenire ad integrazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a seguito della presentazione e valutazione dei documenti richiesti.

7) VALUTAZIONE DOMANDA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO EROGABILE:

Il comune determina ed eroga agli aventi diritto un contributo in relazione all'entità della morosità incolpevole accertata e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione Lombardia. I contributi saranno determinati in base al numero delle domande presentate e alle priorità dettate dal presente avviso.

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al contributo dovrà essere predisposta utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, corredata, pena esclusione, da ogni idonea documentazione e dichiarazione. La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda sino al suo completamento.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inviata entro il 31.12.2021, salvo data anticipata a causa di esaurimento fondi, al Comune di Pavia – Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanita' - Ufficio Problemi Abitativi al seguente indirizzo di posta elettronica, indicando come oggetto: **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO (D.G.R. n.**

5644/16 e successive D.G.R. n. 7464/17, D.G.R. n. 602/18, D.G.R. 2610/19 e D.G.R. 2974/20.)

- da casella di posta certificata (pec) alla casella : protocollo@pec.comune.pavia.it

- da casella di posta elettronica all'indirizzo mail: sfaccioli@comune.pv.it

9) RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Qualsiasi informazione o chiarimento sui contenuti del presente Avviso, potrà essere richiesta all'indirizzo mail: sfaccioli@comune.pv.it ed è possibile rivolgersi all'Ufficio Coordinamento Problemi Abitativi tel. 0382/399460 – 399255.

10) CONTROLLI

Il Comune di Pavia, si riserva di verificare la veridicità della situazione dichiarata. Nel caso sia accertata l'erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a dichiarazioni non veritiere, l'Ufficio Problemi Abitativi provvederà immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci, dandone comunicazione a Regione Lombardia.

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Pavia in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del presente contributo e per le successive attività di controllo.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Pavia anche con l'utilizzo di Procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di contributo, nonché agli adempimenti conseguenti.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'unione europea.